REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DARSENA RESIDENTI INTERNA ALL'APPRODO TURISTICO "DARSENA MEDICEA" IN CONCESSIONE AL COMUNE DI PORTOFERRAIO

 Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio e l'uso dell'Approdo Turistico "Darsena Medicea" con riferimento all'ormeggio esclusivo imbarcazioni dei residenti nel Comune di Portoferraio.

 Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Titolare della Concessione: L'Amministrazione Comunale è titolare della Concessione Demaniale Marittima 530 rep 386 – rilasciata dall'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba il 9-04-2015 ed ha, oltre la responsabilità tipica del Concessionario, la responsabilità dell'assegnazione degli ormeggi dei natanti nella "Darsena Residenti";

Si individua il Comune come soggetto assegnatario e gestore dei posti barca, di seguito chiamato Gestore.

2. La Cosimo dé Medici s.r.l., per effetto del Contratto di servizio Rep. 2198 del 02.03.2006, è demandata all'osservanza e conduzione di questo regolamento, compresa anche la manutenzione ordinaria.

3. Il corpo dei Vigili Urbani è individuato come autorità competente per l'espletamento di ordine sanzionatorio, disciplinare e quanto stabilito dalle norme a seguire.

4. Darsena Residenti: insieme di ormeggi realizzati con catenarie di fondo e drappe collegate a banchina e/o al pontile galleggiante, interni allo specchio acqueo indicato con retinatura nella planimetria unita al presente regolamento. La planimetria, che individua solo lo specchio acqueo destinato alla "Darsena Residenti", non integra ne sostituisce la planimetria allegata alla Concessione 193 – Rep. 42 – del 15.11.2004.

5. Norme Vigenti: Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento, si osservano le norme contenute nel vigente Codice della Navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione, la normativa speciale vigente in materia e ogni altra disposizione che le competenti Autorità Portuale e Marittime dettino in ordine all'utilizzazione dei beni concessi.

 Articolo 3 – VIGILANZA

Fermo restando le attribuzioni delle Autorità competenti in materia, il soggetto gestore vigila affinché nell'ambito degli specchi acquei e delle aree a terra di cui all'Art. 2 siano rispettate le norme del presente regolamento.

Eventuali infrazioni comportanti responsabilità amministrative e/o penale sono segnalate dal soggetto gestore alle Autorità competenti, nonché alla Polizia Municipale.

 Articolo 4 – PROVVEDIMENTI

Ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia, la Cosimo dé Medici s.r.l. adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del presente regolamento.

In caso di necessità, può richiedere l'allontanamento dalla "Darsena Residenti" di soggetti che si rendano responsabili di gravi infrazioni alle norme del presente regolamento.

Può, altresì, nel rispetto delle procedure di legge, richiedere al soggetto gestore di provvedere alla rimozione di natanti o altri beni di disponibilità privata, dei quali venga fatto uso in violazione alle norme del regolamento, ai sensi dell'artt. 15-16-17 e 18.

 Articolo 5 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

Nè la Soc. Cosimo de medici s.r.l. nè Il Soggetto Gestore non rispondono dei danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa di terzi, di caso fortuito o forza maggiore, negli specchi acquei, nel pontile galleggiante e nelle aree a terra oggetto di concessione ed a bordo delle imbarcazioni, ed è in sua facoltà sottoporre agli assegnatari di posto barca la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione liberatoria.

 Articolo 6 – SERVIZI A PAGAMENTO

la Cosimo de Medici s.r.l. assicura, dietro corresponsione dei canoni e delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale ed approvate e rese esecutive dalla competente Autorità Portuale, il servizio di affitto dei posti barca ai residenti negli spazi ad essi riservati.

 Articolo 7 – POSTI BARCA RISERVATI AI RESIDENTI

1) - Nella Darsena Residenti, gli ormeggi sono riservati esclusivamente ai residenti nel Comune di Portoferraio e sono assegnati, a seguito di procedure di evidenza pubblica, in scorrimento di graduatoria, a quanti risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Portoferraio da oltre un anno;

b) proprietà di un natante rientrante nelle seguenti dimensioni massime: "lunghezza fuori tutto" (l.f.t.) mt. 6, larghezza mt. 2, (per fuori tutto si intende la lunghezza massima dell'imbarcazione comprese le appendici e con le caratteristiche consentite)

c)non avere altra disponibilità di ormeggio nel territorio comunale presso circoli e/o associazioni;

2) – non può essere assegnato più di un posto di ormeggio per nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia anagrafico;

3) – è fatto divieto di introdurre più istanze ad imbarcazioni diverse nell'ambito della medesima procedura di assegnazione, pena l'esclusione dalla graduatoria;

4) – sono escluse dall'assegnazione le imbarcazioni che presentino dimensioni incompatibili con le condizioni tecniche di ormeggio e con la sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo.

5) – sono esclusi dall'assegnazione, altresì, i natanti definiti "moto d'acqua", acquascooters", e catamarani e mezzi militari.

 Articolo 8 – VALIDITA' TEMPORALE DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei posti barca nella "Darsena Residenti" è effettuata dal Soggetto Gestore con scadenza triennale, previa la pubblicazione di apposito bando ai sensi dell'articolo seguente, recependo e mettendo a concorso le diverse categorie tariffarie determinate dal Comune di Portoferraio, secondo l'articolazione su base annuale della fruizione del servizio il soggetto gestore si avvarrà della collaborazione della Soc. Cosimo de Medici.

 Articolo 9 – BANDO DI ASSEGNAZIONE

Il Soggetto Gestore assegna i posti d'ormeggio previa pubblicazione di apposito bando che sarà pubblicato entro il 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente regolamento e la graduatoria che sarà formata avrà valore fino al 31/12 del terzo anno. Alla scadenza della validità della graduatoria scadrà il diritto di occupare il posto assegnato.

Nel bando devono essere indicate le categorie tariffarie, le modalità e i termini di presentazione delle domande; i criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti barca disponibili, i principali obblighi ed oneri a carico degli assegnatari, comprese le modalità di pagamento dei canoni e delle tariffe, e le principali sanzioni per le relative infrazioni, comprese le ipotesi di revoca o decadenza dell'assegnazione.

Il bando deve, specificare che la presentazione della domanda di assegnazione comporta la piena conoscenza ed accettazione delle prescrizioni del presente regolamento.

Il bando è pubblicato Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 10 (dieci) giorni consecutivi, ed è portato a conoscenza della cittadinanza anche mediante affissione negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico.

 Articolo 10 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

La domanda per l'assegnazione di un posto barca deve essere redatta in carta semplice sugli appositi moduli predisposti , in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione fotografica relativa all'imbarcazione per la quale è richiesta l'assegnazione del posto, autocertificazione con la quale si attesti la proprietà, auto certificazione misure imbarcazione e nominativo modello dell'imbarcazione copia della patente nautica se prevista per legge per l'uso del natante, secondo quanto specificato dal bando.

 Articolo 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONI

I posti d'ormeggio, individuati nella "Darsena Residenti" con apposita numerazione secondo la planimetria di cui all'art. 2 comma 3, sono assegnati sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:

a) – punti 2 (due) per ogni anno, fino ad un massimo di 10 (dieci) anni, d'effettiva residenza nel Comune di Portoferraio;

b) – punti 1 (uno) per ogni richiedente ultra sessantacinquenne alla data del bando;

c) – punti 1 (uno) per ogni richiedente con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, come certificato dalla competente ASL;

d) – punti 0,50 (zero virgola cinquanta) per ogni richiedente con I.S.E.E. uguale o inferiore a Euro 7.000,00.

La graduatoria, una volta attribuiti i punti spettanti, sarà formata previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggi.

Non può essere assegnato più di un posto barca per ciascun nucleo familiare anagrafico.

Non è prevista assegnazione al richiedente che già detenga altro ormeggio nel Comune di Portoferraio.

 Articolo 12 – OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

Entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive gli assegnatari di posto barca sono tenuti a provvedere al ritiro del relativo contrassegno, previa consegna:

a) – della ricevuta dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa;

b) – della fotocopia del certificato d'uso motore per le unità di navigazione non immatricolate;

c) – della fotocopia della polizza assicurativa relativa al motore dell'imbarcazione oggetto dell'assegnazione;

d) – della polizza assicurativa di cui all'art. 20;

e) – fotocopia patente nautica qualora richiesta dal tipo di imbarcazione.

f) – della consegna controfirmata per accettazione del presente regolamento.

Il termine di cui al comma 1 del presente articolo è perentorio. L'inosservanza comporta automaticamente ed immediata decadenza dall'assegnazione del posto barca, il quale è assegnato ad altro richiedente secondo l'ordine di graduatoria.

Il contrassegno (numero) deve essere esposto a bordo dell'unità di navigazione a cura dell'assegnatario, in modo da risultare visibile anche dal pontile d'attracco.

Entro il termine concordato con il soggetto gestore, comunque non superiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, l'assegnatario di ciascun posto barca, è obbligato ad ormeggiare personalmente il proprio natante nel posto assegnato, manlevando il gestore da qualsiasi responsabilità.

La presa di possesso del posto dovrà avvenire in presenza di un funzionario comunale o di un Vigile Urbano che dovrà certificare che l'ormeggio è stato effettuato direttamente dall'assegnatario ovvero, qualora l'assegnatario sia soggetto portatore di handicap e colpito da invalidità o altra inabilità temporanea o permanente, che gli inibisca di effettuare personalmente l'ormeggio E' consentita la presa di possesso del posto assegnato garantendo la presenza sul natante e delegando le operazioni a persona di fiducia (esclusivamente una). Il soggetto gestore effettuerà gli accertamenti nelle forme previste dalla legge ed avvalendosi dei soggetti ivi indicati.

 Articolo 13 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

I posti che si rendono liberi successivamente all'assegnazione, per rinuncia o decadenza degli aventi diritto, sono assegnati scorrendo la relativa graduatoria definitiva.

I posti che rimangono liberi successivamente all'esaurimento della graduatoria sono assegnati con appositi bandi integrativi.

 Articolo 14 – RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONI

Ogni assegnatario di posto barca è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi.

 Articolo 15 – CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL POSTO ASSEGNATO

L'assegnazione del posto barca è personale ed incedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. Pena decadenza del posto.

L'utilizzo del posto barca è consentito esclusivamente per l'ormeggio dell'imbarcazione per la quale è fatta richiesta di assegnazione. L'uso dell'imbarcazione è consentito esclusivamente al titolare dell'assegnazione, ed occasionalmente o quanto meno non ricorrentemente ai componenti del suo nucleo familiare anagrafico ed ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado. Il Soggetto Gestore, nell'espletamento dei suoi poteri di controllo, dovrà revocare l'assegnazione qualora il posto barca non venga utilizzato prevalentemente dall'assegnatario.(o in caso di persona con handicap dalla persona di fiducia esplicitamente demandata all'ausilio)

Non sono comunque esonerati dall'applicazione del precedente comma i soggetti portatori di handicap od altra invalidità, descritti all'articolo 12 ultimo comma.

In caso di morte dell'assegnatario, gli aventi causa sono tenuti a liberare l'ormeggio entro 30gg termine assegnato dal soggetto gestore, oppure un legittimo erede che fa parte dello stesso nucleo familiare può sostituirsi al defunto assegnatario fino alla scadenza naturale prevista dal bando, previa presentazione entro 30 (trenta) giorni dal decesso del titolare assegnatario, di una Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, da parte del legittimo erede dello stesso nucleo familiare del defunto.

L'assegnazione del posto barca conferisce il solo diritto di ormeggiare il natante autorizzato nell'apposito spazio ad esso riservato e come tale contrassegnato. Le modalità di ormeggio sono definite dalle norme del presente regolamento e, in mancanza o ad integrazione, dalle prescrizioni tecniche impartite dal Soggetto Gestore, in considerazione della natura e dello stato delle infrastrutture esistenti, dei vincoli di natura tecnica e delle esigenze di sicurezza. E' in facoltà del Soggetto Gestore, altresì, apportare in qualsiasi tempo variazioni alla consistenza delle infrastrutture o alle modalità e procedure di ormeggio.

E' fatto divieto di ormeggiare, anche soltanto temporaneamente, in altro posto diverso da quello assegnato.

In casi eccezionali, e per il tempo strettamente necessario, in presenza di giustificato motivo e di autorizzazione scritta del legittimo titolare, preventivamente approvata dal Soggetto Gestore, è possibile ormeggiare nel posto barca di un diverso assegnatario.

La cessione della disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'unità di navigazione oggetto della concessione determina implicita rinuncia al posto assegnato, e non comporta per l'acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio né il trasferimento dell'assegnazione del posto barca.

E' fatto obbligo all'assegnatario, in caso di alienazione dell'unità di navigazione, di darne comunicazione al Soggetto Gestore entro 7 (sette) giorni dallo sgombero del posto barca, restituendo contestualmente il relativo contrassegno.

La sostituzione dell'imbarcazione è ammessa solo con altra delle stesse dimensioni, previa autorizzazione del Soggetto Gestore.

Al legittimo assegnatario che ravvisi una lesione, da parte di altri assegnatari o di terzi, del diritto a fruire del proprio posto barca è fatto obbligo di denunciare i fatti alla Polizia Municipale o ad altra Autorità di Polizia Giudiziaria, al fine di esibire al Soggetto Gestore copia del relativo verbale di accertamento per le opportune determinazioni.

Articolo 16 - MOTIVI DI DECADENAZA

1) - Ogni assegnatario ha l'obbligo di occupare in via continuativa, per la durata dettata dal presente regolamento, il posto di ormeggio assegnato e per il natante dichiarato in sede di partecipazione al bando.

2) – A pena di decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio, in caso di abbandono temporaneo per lavori o per altre ragioni, l'assegnatario deve darne preventiva comunicazione al Soggetto Gestore che valuterà il caso di consentirne l'uso provvisorio da parte del primo escluso della graduatoria in vigore. E' in ogni caso esclusa la cessione a terzi del posto di ormeggio da parte dell'assegnatario.

3) – A seguito di comunicazione del Soggetto Gestore, sarà emesso atto di decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio nei casi in cui l'assegnatario abbia:

3.A) – Trasferito la residenza in altro Comune: la verifica verrà effettuata a novembre di ogni anno

3.B) – Sostituito, per acquisto o altra ragione, il natante ammesso nel posto di ormeggio senza il preventivo assenso del Titolare della Concessione, da richiedere per il tramite del Soggetto Gestore. E' in ogni caso escluso il consenso per natanti di dimensioni a mt. 6 (sei) di l.f.t. e mt. 2 (due) di larghezza;

3.C) – Mancato al pagamento della tariffa di cui al successivo art. 20;

3.D) – Tenuto un comportamento scorretto e non marinaresco tale da essere causa di danni agli impianti o ai natanti degli altri assegnatari;

3.E) – Mancato al rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 18;

3.F) – Mancato all'obbligo della continua occupazione del posto di ormeggio, senza giustificato motivo e senza preventivo avviso al Soggetto Gestore, per un periodo superiore a mesi 6 (sei);

3.G) – Scambiato il posto di ormeggio senza il preventivo assenso del Titolare della Concessione, da richiedere per il tramite del Soggetto Gestore che si esprime con parere sulle ragioni di ordine tecnico e funzionale dello scambio.

 Articolo 17 – DECADENZA ASSEGNAZIONE POSTO DI ORMEGGIO

1. - L'assegnazione del posto di ormeggio all'interno della "Darsena Residenti", cessa:

1.a - per espressa rinuncia da parte dell'assegnatario;

1.b – per morte dell'assegnatario quale unico soggetto facente parte del suo nucleo familiare; In questo caso solo l’erede di primo grado entro venti giorni dall’avvenuto decesso, può esercitare il diritto di subentrare nel posto di ormeggio dandone comunicazione scritta al soggetto gestore;

2. - verificandosi le ipotesi di cui ai precedenti punti 1.a e 1.b, il rinunciatario ovvero i parenti ed affini entro il secondo grado dell'assegnatario deceduto, hanno termine di 15 (quindici) giorni per la liberazione del posto di ormeggio;

3. - Ove il rinunciatario ovvero i parenti ed affini entro il secondo grado dell'Assegnatario deceduto non provvedano alla liberazione del posto di ormeggio nei termini indicati al precedente punto 2, si procederà come per la decadenza, previo avviso del procedimento di contestazione degli addebiti, con ingiunzione al rilascio al Soggetto Gestore del posto di ormeggio. In caso di inottemperanza, l'ingiunzione sarà eseguita d'ufficio dalla Polizia Municipale.

 Articolo 18 – ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. - A pena di decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'artt. 11.16.18, è fatto obbligo all'Assegnatario del posto di ormeggio:

1.a – Di non ingombrare, neanche temporaneamente, la banchina ed il pontile con materiali di nessun genere, abbandonarvi rifiuti o gettarli in mare;

1.b – Di non apportare modifiche, anche temporanee, alle strutture ed agli impianti esistenti in mare e in banchina;

1.c – Di non effettuare riparazioni straordinarie al natante sull'ormeggio;

1.d – Di munire l'unità all'ormeggio di un numero sufficiente di parabordi (almeno due per parte e di dimensioni adeguate al natante) per non danneggiare le unità vicine ed essere in possesso di adeguate cime affondanti per l'ancoraggio, sufficienti anche nel caso di occasionali mareggiate;

1.e – Di non dare fondo all'ancora, salvo casi di forza maggiore, all'interno della "Darsena Residenti";

1.f – Di utilizzare esclusivamente gli ormeggi predisposti onde non intralciare le manovre delle altre imbarcazioni;

1.g – Di provvedere personalmente alla sorveglianza della propria imbarcazione e di dare incarico ad altra persona nel caso di temporaneo impedimento. Le ragioni del temporaneo impedimento ed il nominativo della persona incaricata per la sorveglianza devono essere preventivamente comunicati al Soggetto Gestore;

1.h – Al primo accertamento di violazione agli obblighi, il titolare della Concessione applicherà la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.leg.vo 267/2000;

1.i – Verificandosi il secondo accertamento di violazione degli obblighi, il titolare della Concessione, previo avvio del procedimento di contestazione degli addebiti, procederà con pronuncia di decadenza dell'Assegnatario con contestuale ingiunzione al rilascio del posto di ormeggio. In caso di inottemperanza, l'ingiunzione sarà eseguita d'ufficio dalla Polizia Municipale con l'ausilio del soggetto gestore che provvederà all'alaggio ed al deposito dell'imbarcazione presso idoneo luogo di custodia.

 Articolo 19 – LIMITAZIONI AL GODIMENTO

Per la ricorrenza di specifiche esigenza tecniche o di sicurezza, il Soggetto Gestore, anche su istanza dell'Autorità Portuale o Marittima o di altre Autorità competenti, potrà richiedere agli Assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità, senza obbligo alcuno di rimborso del corrispettiivo non goduto.

 Articolo 20 – SANZIONI

L'utilizzo, da parte dei legittimi assegnatari, dei posti barca in violazione di quanto stabilito dall'art. 15, consente al Soggetto Gestore di revocare con effetto immediato l'assegnazione. La revoca comporta, altresì, l'esclusione dalle graduatorie per il successivo triennio solare.

Il titolare del posto barca che acconsenta, omettendo di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 15, all'uso da parte di terzi del proprio ormeggio in difformità dalle previsioni del presente regolamento risponde delle relative violazioni, ivi comprese quelle di cui al precedente comma.

 Articolo 21 – MOROSITA'

In caso di omesso o ritardato pagamento delle tariffe dovute per l'assegnazione di un posto barca, la soc. Cosimo de medici diffida con lettera raccomandata A.R. il titolare ad adempiere entro 10 gg termine. In mancanza, salvo il diritto a riscuotere anche forzosamente l'intero corrispettivo dovuto, il Soggetto Gestore può revocare con effetto immediato l'assegnazione.

 Articolo 22 – RIMOZIONE FORZATA DEI NATANTI

Il Soggetto Gestore ha facoltà di provvedere alla rimozione forzata dei natanti, a spese e in danno dei soggetti che si pongono in violazione delle norme del presente regolamento, nei seguenti casi:

a) – revoca dell'assegnazione od autorizzazione per morosità;

b) – occupazione di un posto barca protrattasi oltre il termine di scadenza dell'assegnazione od autorizzazione;

c) – occupazione abusiva di un posto barca da parte di natante non autorizzato;

d) – decadenza e casi di revoca dell'assegnazione od autorizzazione diversi da quello di cui alla lettera a).

e) – motivi di pubblica incolumità ed ordine pubblico.

Il Soggetto Gestore tramite l'ausilio della polizia municipale procede previa diffida a rimuovere il natante entro un termine congruo, non superiore a 7 (sette) giorni.

La diffida è notificata al soggetto titolare dell'assegnazione od autorizzazione, se responsabile della violazione. Altrimenti è notificata al proprietario del natante abusivo, se iscritto in pubblici registri, o, nell'impossibilità di risalire in maniera certa ed inequivocabile alla responsabilità di alcun soggetto, mediante avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio e negli appositi spazi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per gli avvisi al pubblico e depositato sul natante stesso.

Decorso inutilmente il termine assegnato, il Soggetto Gestore provvede all'alaggio ed al deposito dell'imbarcazione presso idoneo luogo di custodia, dandone preventiva comunicazione alle competenti Autorità Portuale e Marittima.

Il Soggetto Gestore dà notizia agli interessati, nei modi previsti dal precedente comma 3, dell'avvenuta rimozione, del luogo in cui il natante è custodito, delle modalità di rilascio dello stesso e del costo delle operazioni di rimozione e di deposito, la cui corresponsione è richiesta ai fini del rilascio. La stessa comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all'Autorità Portuale ed all'Autorità Marittima.

Salva la facoltà del Soggetto Gestore di agire nei termini di legge per il risarcimento dei maggiori danni subiti, lo stesso può esigere, in tutti i casi di utilizzo abusivo dei servizi oggetto del presente regolamento, gli importi tariffari corrispondenti alle prestazioni illecitamente fruite.

 Articolo 23 – TARIFFE

Le tariffe ed i corrispettivi dei servizi a pagamento sono adottate dal Comune di Portoferraio, su proposta della soc. Cosimo de medici e sono soggette all'approvazione dell'Autorità Portuale di Piombino e Elba.

1) - L'occupazione del posto di ormeggio è subordinata al versamento di una tariffa annuale, ossia riferita al periodo, non frazionabile, 1° gennaio 31 dicembre

2) – L'importo della tariffa e le modalità di versamento sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale ovvero dal Consiglio Comunale, d'intesa con la Conferenza dei Capogruppo, in rapporto alla lunghezza del natante e con applicazioni eventuali agevolazioni per i richiedenti con reddito da pensione e tenendo conto delle caratteristiche del natante.

3) – Il pagamento, se in unica soluzione, deve essere effettuato entro il 31 gennaio. E' consentito comunque il pagamento in due rate semestrali anticipate entro il 31 gennaio ed entro il 30 giugno.

4) – Il pagamento ritardato comporta un aumento della quota del 10%, se effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza e del 30% se effettuato entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5) – Il mancato integrale pagamento della tariffa, con la integrazione del 30% prevista dal precedente comma, entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla scadenza, comporta la decadenza dell'utente dall'assegnazione.

6) – E' parificato al "mancato pagamento", ai fini della decadenza, anche il pagamento parziale della tariffa e/o maggiorazione.

7) – Nel caso di rinuncia al posto di ormeggio entro il primo settembre dell'anno, l'utente avrà diritto al rimborso della metà della tariffa.

8) – Nel caso di decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio, all'Assegnatario non è dovuto alcun rimborso, a nessun titolo.

9) – In deroga al precedente punto 1, in caso di assegnazione del posto di ormeggio in corso d'anno, l'Assegnatario dovrà provvedere, prima della occupazione, al versamento dell'intera tariffa annuale, se l'assegnazione è disposta nel primo semestre e della metà della tariffa, se disposta nel secondo semestre.

10) l'emissione dei documenti fiscali avviene al momento del pagamento.

 Articolo 254– ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento approvato con Delibera C.C. n° 25 del 02/04/2007.

 Articolo 25 – DIVIETI

1) – Per ragioni di sicurezza, dal tramonto all'alba, è vietato l'accesso al pontile galleggiante a chi non sia assegnatario di un posto di ormeggio al pontile galleggiante o personale in servizio del Soggetto Gestore.

2) – Al contravventore del divieto del precedente punto 1, oltre ad essere ritenuto direttamente responsabile dei danni eventualmente patiti e/o procurati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Leg.vo 267/2000.

 Articolo 26 – ASSENZA DI NORME REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e per tutti i casi che si dovessero verificare in assenza di specifici riferimenti normativi, l'Amministrazione Comunale opererà autonomamente nel rispetto dettati dal Regolamento.